



NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

INDICE

TITOLO I – FINALITÀ E OGGETTO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto

TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 -Definizioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – REQUISITI SOGGETTIVI E AVVIO DELLE ATTIVITÀ

- Art. 5 – Requisiti soggettivi per attività di acconciatore
- Art. 6 – Requisiti soggettivi per attività di estetista
- Art. 7 – SCIA/Comunicazioni - Generalità
- Art. 8 – Avvio delle attività
- Art. 9 – Subingresso - Generalità
- Art. 10 – Subingresso *inter vivos*
- Art. 11 – Subingresso *mortis causa*

CAPO II – FORME E MODALITÀ DI ESERCIZIO

- Art. 12 – Forme di esercizio
- Art. 13 – Modalità di esercizio
- Art.14 – Sospensione dell'attività
- Art.15 – Cessazione dell'attività

CAPO III – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PARTICOLARI

- Art.16 – Obblighi di custodia e di esposizione
- Art.17 – Orari degli esercizi

TITOLO IV – AFFIDO DI POLTRONA E/O DI CABINA

CAPO I – GENERALITA' E PRESUPPOSTI

- Art. 18 – Generalità
- Art. 19 – Presupposti

CAPO II – MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO

- Art. 20 – Avvio dell'attività
- Art. 21 – Limiti di utilizzo

CAPO III – ORARI, PREZZI E SANZIONI

- Art. 22 – Orari di esercizio
- Art. 23 – Prezzi e fiscalità
- Art. 24 – Sanzioni

TITOLO V – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- Art. 25 – Competenza
- Art. 26 – Requisiti dei locali
- Art. 27 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

Art. 28 – Procedimenti per la lavorazione

Art. 29 – Obblighi del titolare

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 30 – Fonti normative e modalità di applicazione

Art. 31 – Sanzioni pecuniarie

Art. 32 – Sospensione coattiva dell'attività

Art. 33 – Decadenza dall'esercizio dell'attività

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Disposizioni transitorie

Art. 35 – Rinvio ad altre norme

Art. 36 – Adeguamento automatico

Art. 37 – Vigilanza e controllo

Art. 38 – Abrogazioni

Art. 39 – Entrata in vigore

TITOLO I

Finalità e oggetto

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

a) disciplinare le attività di acconciatore e di estetista in coerenza con il nuovo quadro normativo nazionale vigente in materia che, da un lato ha previsto nuove figure professionali riconducendole alla sfera della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, con l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, parità di accesso delle imprese al mercato e la tutela dei consumatori; dall'altro ha liberalizzato e semplificato l'accesso alle attività in adeguamento alla recente normativa comunitaria;

b) regolamentare, nell'ambito del territorio comunale, l' "affido di poltrona e/o di cabina", rispettivamente per l'attività di acconciatore e/o di estetista, quale nuovo modello di gestione aziendale che, da una parte, favorisce la riduzione dei costi di organizzazione aziendale per i titolari di esercizi di acconciatore/estetista e, dall'altra, consente a chi è in possesso dei richiesti requisiti professionali, ma per il momento è privo delle necessarie disponibilità di risorse per l'apertura di un esercizio, di avviare in modo regolare una propria attività imprenditoriale.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., e quella di estetista, ai sensi della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i..

Sono disciplinate, in particolare, nel Regolamento:

a) le modalità per l'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o di estetista, per il trasferimento della sede operativa di quelli già esistenti da una zona all'altra del territorio comunale; per il subingresso nell'esercizio di un'attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi, sia a causa di morte;

b) i presupposti per l'esercizio delle attività;

c) le modalità di svolgimento dell'attività;

d) le condizioni igienico-sanitarie, sia soggettive, relative alle persone, e sia oggettive relative ai locali e alle attrezzature, da osservare per l'esercizio delle attività;

e) i presupposti e le modalità di attuazione e di esercizio dell' "affido di poltrona", per l'attività di acconciatore, e dell' "affido di cabina", per l'attività di estetista.

TITOLO II

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le forme di esercizio delle attività di acconciatore e/o di estetista, ivi compreso l'affido di poltrona e/o di cabina, dovunque e da chiunque siano esercitate nell'ambito del Comune di Napoli, anche a titolo gratuito.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento per la definizione delle attività di acconciatore e di estetista si utilizzano le medesime definizioni tecniche contenute, rispettivamente, nella Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., e nella Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., di seguito riportate:

- **Acconciatore:** "L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare".

- **Estetista:** "L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti".

L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla normativa comunitaria.

Sono escluse da tale attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le attività di truccatore, visagista, massaggiatore facciale, depilatore, manicure e pedicure estetico, sono considerate attività di estetista.

Inoltre, s'intende per:

a) **Regolamento:** il presente Regolamento;

b) **Impresa individuale artigiana:** quella esercitata personalmente, professionalmente ed in **qualità di titolare dalla persona fisica**, ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.;

c) **Impresa individuale non artigiana:** quella esercitata dalla persona fisica con designazione di altra persona quale Responsabile tecnico;

d) **Impresa societaria artigiana:** quella esercitata da un soggetto societario aventi i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.;

- e) **Impresa societaria non artigiana**: quella esercitata da un soggetto societario non avente i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.;
- f) **Qualificazione o abilitazione professionale**: quella richiesta per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento da parte del Responsabile tecnico, conseguita ai sensi delle vigenti normative;
- g) **Responsabile tecnico**: il soggetto designato nella persona del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, in possesso della qualificazione e/o abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività;
- h) **Requisiti igienico-sanitari**: quelli relativi alla idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di cui al Regolamento, e quelli relativi alla idoneità sanitaria del personale addetto, nonché quelli relativi ai procedimenti tecnici seguiti nelle lavorazioni;
- i) **Requisiti soggettivi**: quelli richiesti per l'esercizio dell'attività riferiti alla persona fisica o al soggetto societario;
- l) **Subingresso**: il subentro a titolo definitivo o temporaneo, per atto tra vivi o a causa di morte, di un nuovo soggetto nell'esercizio di una o più attività già autorizzate in capo ad un soggetto diverso;
- m) **Superficie minima**: quella relativa all'ambiente lavoro con esclusione dei locali accessori come ad es. ingressi, sale di attesa, servizi, ripostigli etc.;
- n) **Trasferimento di sede**: quello dell'attività da un locale all'altro nell'ambito del territorio del Comune;
- o) **Affido di poltrona e/o di cabina**: il modello di gestione aziendale in base al quale i titolari di esercizi di acconciatore e/o estetista concedono in uso a terzi, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti, una o più postazioni di lavoro all'interno dei locali nei quali svolgono la propria attività e le attrezzature funzionali alle prestazioni svolte;
- p) **SCIA**: Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
- q) **SUAP**: Sportello Unico per le Attività Produttive.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Requisiti soggettivi e avvio delle attività

Art. 5 - Requisiti soggettivi per l'attività di acconciatore

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., e all'assenza dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, i c.d. requisiti antimafia di cui sopra sussistono in capo al legale rappresentante, al Responsabile tecnico e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di impresa individuale tali requisiti sono posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona designata Responsabile tecnico.

2. L'accertamento del possesso dell'abilitazione professionale è effettuato dal competente Servizio Comunale.

3. L'abilitazione professionale è posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Responsabile tecnico, se persona diversa;
- in caso di impresa societaria: da almeno uno dei soci oppure dal Responsabile tecnico.

4. Il Responsabile tecnico, è in possesso dell'abilitazione professionale, ed è designato, in diversa persona, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Esso è iscritto nel Repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA, e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

Art. 6 - Requisiti soggettivi per l'attività di estetista

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinata al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., e all'assenza dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, i c.d. requisiti antimafia di cui sopra sussistono in capo al legale rappresentante, al Responsabile tecnico e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di impresa individuale tali requisiti sono posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona designata Responsabile tecnico.

2. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale è effettuato dal competente Servizio Comunale.

3. La qualificazione professionale è posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Responsabile tecnico, se persona diversa;

- in caso di impresa societaria: da almeno uno dei soci oppure dal Responsabile tecnico.

4. Il Responsabile tecnico è in possesso della qualificazione professionale, ed è designato, in diversa persona, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Esso è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA, e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista.

Art. 7 - SCIA/Comunicazioni – Generalità

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e le comunicazioni per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento sono inoltrate con modalità telematica al SUAP, utilizzando l'apposito modello relativo alla tipologia di attività, corredato dalla documentazione ivi indicata.

Art. 8 - Avvio delle attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o estetista, il trasferimento della sede operativa dell'impresa già autorizzata da una zona all'altra del territorio comunale, e il subingresso nell'esercizio dell'attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi che a causa di morte, sono soggetti a preventiva SCIA da inoltrarsi al SUAP, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

2. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di inoltro della medesima Segnalazione.

Art. 9 - Subingresso - Generalità

1. Il trasferimento nelle forme di legge, in proprietà o in gestione dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta, di diritto, il subentro dell'avente causa nella stessa posizione amministrativa del dante causa a condizione che il subentrante sia in

possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività ed abbia inoltrato relativa comunicazione secondo le modalità indicate dal Regolamento.

2. Il subingresso nell'esercizio dell'attività, sia per atto fra vivi che a causa di morte, non è consentito se l'impresa del cedente o dante causa risulti cessata prima della formalizzazione dell'atto o del verificarsi dell'evento posto a fondamento del subingresso.

Art. 10 - Subingresso *inter vivos*

1. Nel caso di subingresso per atto tra vivi il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, può continuare l'attività del dante causa senza interruzioni a condizione che abbia inoltrato relativa comunicazione secondo le modalità indicate dal Regolamento

2. Se, alla data della stipula dell'atto posto a fondamento del subingresso, il subentrante non è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non può esercitare l'attività del dante causa senza la preventiva designazione, in altra persona, del Responsabile tecnico munito di tali requisiti.

3. In caso di mancata designazione del Responsabile tecnico decade dal diritto di esercitare tale attività qualora non venga in possesso dei citati requisiti entro un anno da tale data.

4. Decade, altresì, dal diritto di esercitare l'attività del dante causa qualora entro sei mesi dalla data del conseguimento dei requisiti non inoltri la relativa comunicazione.

Art. 11 - Subingresso *mortis causa*

1. Nel caso di morte del titolare gli eredi, individuati nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività possono continuare l'attività del *de cuius* senza interruzioni, a condizione che inoltrino la relativa comunicazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento, o come impresa individuale, con l'espressa rinuncia di tutti gli altri eventuali eredi, oppure come costituita impresa societaria, unitamente a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti chi siano gli eredi.

2. I medesimi eredi, qualora non siano in possesso dei citati requisiti, possono continuare l'attività del *de cuius* senza interruzioni, a condizione che l'attività venga effettivamente svolta da un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività e che abbiano presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o come impresa individuale, con l'espressa rinuncia di tutti gli altri eventuali eredi, oppure come costituita impresa societaria, unitamente a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti chi siano gli eredi.

3. Nel caso indicato al comma 2., qualora gli eredi siano iscritti nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 5 della citata legge 443/85, potranno essere titolari dell'attività limitatamente al periodo di durata della predetta iscrizione nel Registro delle Imprese. Scaduto tale

periodo senza che nessuno di essi abbia acquisito i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, decadono dal diritto di esercitare l'attività artigiana del dante causa. Fatta salva la facoltà di inoltrare nuova SCIA, secondo le modalità indicate dal Regolamento, quale impresa individuale o societaria non artigiana.

4. In presenza di eredi minorenni è richiesta, in ogni caso, l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Capo II

Forme e modalità di esercizio

Art. 12 - Forme di esercizio

1. Le attività di cui all'art. 3 del Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o societaria.

2. Una impresa individuale o societaria può esercitare nella stessa sede o in più sedi una o più attività di cui al Regolamento, a condizione che per ogni sede sia designato almeno un diverso Responsabile tecnico in possesso di qualificazione o abilitazione professionale per ognuna delle attività.

3. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore, possono avvalersi di collaboratori familiari **regolarmente assicurati** e di personale dipendente per le esclusive prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

4. Non è consentito l'esercizio dell'attività di estetista e/o acconciatore ai soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese.

Art. 13 - Modalità di esercizio

1. Le attività di acconciatore e/o estetista, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, possono essere esercitate:

- in locali aperti al pubblico;
- in locali allestiti presso alberghi, discoteche, palestre, piscine, istituti di ricovero, ospedali, case di cura, caserme, istituti penitenziari, e altre convivenze **nel rispetto dei requisiti richiesti**;
- all'interno di centri commerciali e di grandi infrastrutture di servizio (aeroporto, porto, stazioni ferroviarie, ipermercati) **con le prescrizioni previste**.
- presso il domicilio dell'esercente, del cliente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dal Regolamento, a condizione che si consenta i controlli da parte degli Organi competenti.

2. Quando l'attività viene svolta presso il domicilio dell'esercente, **i locali devono essere in possesso dei requisiti richiesti**, questi è tenuto a consentire espressamente e incondizionatamente i controlli da parte delle autorità competenti nei locali privati adibiti all'esercizio dell'attività. In tali casi, e quando l'attività viene svolta ai piani superiori di edifici, è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio visibile dalla pubblica via.

3. È consentito effettuare servizi a domicilio dei clienti, ovvero presso la sede da questi designata, esclusivamente ai soggetti già autorizzati per l'esercizio dell'attività in sede fissa, o da personale da questi dipendente in possesso di qualificazione o abilitazione professionale.

4. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante.

5. L'attività di estetista può essere svolta anche presso esercizi autorizzati ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114 alla vendita di prodotti cosmetici, a condizione che gli stessi si adeguino alle norme del Regolamento.

Art. 14 - Sospensione dell'attività

1. Per comprovati motivi di necessità, su richiesta dell'interessato, il Dirigente del Servizio comunale competente può autorizzare la sospensione dell'attività di un esercizio per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a trecentosessantacinque giorni.

2. La sospensione dell'attività di un esercizio per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a **novanta** giorni non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1, ma ad apposita comunicazione da inoltrarsi con le modalità di cui al precedente art. 7).

Art. 15 - Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività, il titolare dell'esercizio è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, da inoltrarsi con le modalità di cui al precedente art. 7), indicando la data della cessazione.

2. In caso di morte del titolare tale obbligo cede a carico degli eredi, salvo quanto previsto dal precedente art. 11.

Capo III

Obblighi amministrativi particolari e orari

Art. 16 - Obblighi di custodia e di esposizione

È fatto espresso obbligo al soggetto, individuale o societario, titolare dell'esercizio di acconciatore e/o estetista di:

- custodire nel locale, la copia conforme della SCIA rilasciata dal SUAP, ai fini della dovuta esibizione agli organi di controllo sul territorio;
- esporre la tabella delle tariffe praticate per ogni singola prestazione, concordate e stabilite dalle associazioni di categoria. A tal fine le predette associazioni comunicano al Comune le tariffe vigenti e tutte le variazioni che dovessero successivamente intervenire;
- esporre, in modo visibile anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura, un cartello riportante l'orario di attività, che deve essere conforme a quanto stabilito con ordinanza del Sindaco ai sensi del successivo art. 17;
- comunicare ogni variazione soggettiva e/o oggettiva intervenuta dopo l'inoltro della SCIA e l'inizio dell'attività.

Art. 17 - Orari degli esercizi

Per gli esercizi di cui al Regolamento, la disciplina dell'orario di apertura e chiusura, della chiusura pomeridiana, del riposo settimanale, della eventuale chiusura infrasettimanale, nonché delle festività religiose e civili, è determinata, di volta in volta, dal Sindaco con apposite ordinanze, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria.

TITOLO IV

AFFIDO DI POLTRONA E/O DI CABINA

Capo I

Generalità e presupposti

Art. 18 - Generalità

1. I titolari di esercizi di acconciatore e/o estetista, legittimamente in attività, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento concedono in uso a terzi, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla vigente normativa, una o più postazioni di lavoro all'interno dei locali nei quali svolgono la propria attività e le attrezzature funzionali alle prestazioni svolte, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia, tra l'altro, contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.

2. Nell'affido di poltrona, per l'attività di acconciatore, e/o di cabina, per l'attività di estetista, le attività del soggetto affidante e del soggetto affidatario, sono gestite in reciproca autonomia con la netta distinzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature in uso ai medesimi soggetti, con espresso divieto dell'uso promiscuo degli strumenti e delle

attrezzature sia per ragioni igienico-sanitarie e sia ai fini della corretta attribuzione delle responsabilità all'interno dello stesso locale.

3. L'affido di poltrona e/o di cabina è consentito esclusivamente per la tipologia di attività legittimamente svolta dal concedente in regime autorizzatorio.

4. Una impresa che esercita l'attività di acconciatore procede all'affido di cabina per l'attività di estetista ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali, solo a seguito dell'adeguamento dei locali, se necessario, ed in ogni caso, di presentazione di apposita SCIA per l'attività di estetista con nomina del responsabile tecnico, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari e professionali previsti in relazione alle differenti attività, secondo le vigenti previsioni di legge. Stessa disposizione si applica, mutatis mutandis, per il caso inverso.

Art. 19 - Presupposti

1. L'affido di poltrona e/o di cabina è un rapporto tra due distinti imprenditori, affidante e affidatario, riconducibile alla figura contrattuale della "*Gestione e godimento della cosa produttiva*" prevista dall'articolo 1615 del c.c., le cui attività sono gestite in reciproca autonomia con la netta distinzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature in uso ai medesimi soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale.

2. Il soggetto affidante è un imprenditore titolare dell'esercizio di acconciatore e/o estetista legittimamente in attività. Non può essere affidante chi ha effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

3. Il soggetto affidatario è un imprenditore, munito dei requisiti morali e professionali e di Partita IVA, che esercita direttamente l'attività sotto forma di impresa individuale senza avvalersi di collaboratori. Non può essere affidatario chi ha lavorato all'interno dello stesso esercizio negli ultimi 5 anni in qualità di dipendente.

4. Il contratto è stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, è registrato all'Agenzia delle Entrate, e contiene, tra l'altro, necessariamente:

- la durata contrattuale di almeno un anno;
- gli spazi lavorativi dati in uso dall'affidante, appositamente specificati in una planimetria del locale allegata al contratto, nella quale sono, inoltre, specificate le postazioni di lavoro oggetto dell'affido ad uso esclusivo dell'affidatario;
- l'attività che verrà esercitata su ogni postazione di lavoro data in affido;
- il rapporto economico intercorrente tra le parti;
- la facoltà di recesso anticipato e le cause di risoluzione anticipata.

Capo II

Modalità e limiti di utilizzo

Art. 20 - Avvio dell'attività

1. L'avvio dell'attività dell'affido di poltrona e/o di cabina è subordinato alla presentazione di una comunicazione congiunta (affidante e affidatario), quale atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, da inoltrarsi al SUAP in modalità telematica con allegati i documenti indicati sulla medesima piattaforma informatica SUAP.
2. Alla Comunicazione è allegata, in particolare, oltre al contratto di affido, una scrittura privata che definisce i criteri per l'utilizzo della strumentazione in modo che venga assicurata la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso all'affidatario da quelle dell'affidante, nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati.
3. La comunicazione congiunta non costituisce a nessun titolo subingresso dell'affidatario nell'attività dell'affidante il quale rimane titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio.
4. L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, è presente, personalmente o tramite il suo direttore tecnico, durante il periodo di esercizio dell'affidatario. Qualora il soggetto affidante fosse una impresa individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare è consentita solo in caso di assenza per giustificati motivi idoneamente comprovati.
5. In riferimento alla responsabilità relativa all'osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'affidante e l'affidatario rispondono ognuno per la parte del locale relativa alla propria attività. Per le parti in comune risponde in toto l'affidante.
6. La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione sono eseguiti i controlli per la verifica dei richiesti requisiti soggettivi ed oggettivi.
7. L'attività svolta in assenza di comunicazione congiunta è da considerarsi abusiva.

Art. 21 - Limiti di utilizzo

1. L'utilizzo dell'affido di poltrona e/o cabina da parte di una impresa che esercita l'attività di acconciatore e/o estetista non supera i seguenti limiti:
 - per le imprese che hanno da zero a tre dipendenti: non più di una poltrona/cabina;
 - per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti: non più di due poltrone/cabine;
 - per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10: non più di tre poltrone/cabine.

2. L'affido di poltrona e/o cabina, oltre i limiti indicati al comma precedente, non è consentito ed è considerata attività abusiva.

Capo III

Orari, prezzi e sanzioni

Art. 22 - Orari di esercizio

1. Nell'affido di poltrona e/o di cabina l'affidatario rispetta gli orari e i giorni di chiusura dell'esercizio stabiliti dall'affidante, e non può esercitare la propria attività in assenza dell'affidante o del Responsabile tecnico di questi.
2. Nell'ambito degli orari di cui al comma precedente, l'affidatario ha facoltà di esporre un proprio cartello orario personalizzato.

Art. 23 - Prezzi e fiscalità

1. L'affidatario espone il proprio cartello prezzi per ogni trattamento effettuato, anche in caso di prezzi identici a quelli dell'affidante all'interno dello stesso esercizio.
2. L'affidante e l'affidatario rilasciano separatamente scontrino fiscale/fattura per le relative prestazioni da ognuno rese.

Art. 24 - Sanzioni

L'affidante e l'affidatario sono singolarmente o congiuntamente soggetti a sanzioni per eventuali violazioni di norme o di regolamenti a seconda della riconducibilità della responsabilità all'uno, all'altro o ad entrambi i soggetti.

TITOLO V

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 25 - Competenza

1. È attribuita al Distretto Sanitario dell'A.S.L. Napoli 1 competente per territorio, in riferimento alla ubicazione dell'esercizio, la competenza in materia igienico-sanitaria, relativamente:

- ai locali, alle attrezzature, alle dotazioni tecniche e alle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di cui al Regolamento;
- ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- all'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

Art. 26 - Requisiti dei locali

1. Le attività di cui al Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi che devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) La superficie minima dei locali adibiti a barbieri o parrucchiere, esclusi i locali accessori (ingresso, sala di attesa, servizi igienici, ripostiglio), non può essere inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro (inteso come ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio), aumentata di mq. 4 per ogni ulteriore posto di lavoro. La distanza tra le postazioni di lavoro, misurata al centro dell'interasse tra le poltrone, dovrà essere non inferiore a mt. 1,50.

Per le attività di estetista è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa, e la superficie minima non può essere inferiore a mq. 14.

b) L'altezza dei locali non può essere inferiore a mt. 3, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.

c) I pavimenti, sia nei locali di lavoro che nei locali accessori, devono essere perfettamente uniformi e di materiale facilmente lavabile e sanificabile. Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di mt. 1,80.

d) La superficie aeroilluminante non può essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. L'aerazione può essere anche artificiale **idonea**, a condizione che vengano utilizzati impianti i cui progetti siano stati preventivamente sottoposti alla valutazione dell'A.S.L..

In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui posti di lavoro, è necessario ricorrere alla illuminazione artificiale.

- e) Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi ad acqua corrente e potabile, calda e fredda, in numero adeguato all'attività svolta e per le attività di barbiere in numero uguale ai posti di lavoro, i quali devono essere dotati di adeguato sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto nel rispetto delle normative vigenti.
- f) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3.5.1990 n. 46.
- g) I locali nei quali si usino sostanze tossiche volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega, o comunque di un locale separato, adeguatamente aerato per un facile e rapido ricambio di aria e per la conservazione delle citate sostanze in appositi contenitori.
Nei locali di lavoro non devono tenersi quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.
- h) I locali devono avere servizi igienici interni con areazione diretta o indiretta e dotati di antibagno. Non sono da considerarsi i servizi igienici esterni ai locali.

In ogni caso di esercizi misti uomo/donna è necessario prevedere servizi igienici distinti per sesso.

Tutti i servizi igienici devono avere:

- il pavimento perfettamente uniforme e di materiale lavabile e sanificabile;
 - le pareti ricoperte di piastrelle o di idoneo materiale lavabile fino ad un'altezza di mt. 1,50;
 - il lavabo deve essere dotato di idonea rubinetteria non manuale ed erogazione di acqua calda e fredda, con asciugamani elettrico o monouso ed erogatore di sapone liquido.
- i) I locali devono prevedere idonei spazi da adibire a spogliatoio per il personale con armadietti individuali.
 - l) Nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L., secondo la vigente normativa in materia.

Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente, i locali devono essere assolutamente indipendenti da quelli adibiti ad uso abitazione, con ingresso separato e con servizi igienici propri.

Art. 27 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Le poltrone devono essere di materiale

lavabile e gli eventuali relativi poggiatesta devono essere protetti da idonee coperture da cambiarsi per ogni persona;

- b) Gli esercizi devono essere dotati di almeno un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per la conservazione della biancheria pulita, e di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. La biancheria utilizzata deve essere monouso o, in alternativa, appositamente sanificata, singolarmente imbustata, utilizzata una sola volta e depositata dopo l'uso in contenitori appositamente dedicati.
- c) Gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso;

Tutte le attrezzature presenti negli esercizi devono rispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia. In nessun caso è consentito tenere nell'esercizio attrezzature non pertinenti all'attività autorizzata.

Art. 28 - Procedimenti per la lavorazione

1. Nei procedimenti seguiti per la lavorazione devono essere adottati gli opportuni accorgimenti, atti ad evitare qualsiasi danno alle persone ed in particolare:

- a) Devono essere utilizzati prodotti regolarmente in commercio da tenere negli originali contenitori muniti di etichetta, o di altro marchio, della casa produttrice. Nell'uso di tali prodotti gli operatori devono attenersi alle prescrizioni della casa produttrice e delle autorità sanitarie;
- b) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati le cui esalazioni possono essere nocive, dovranno essere manipolati con l'utilizzo di D.I.P. (guanti monouso e mascherine);
- c) Le lavorazioni nelle quali vengono utilizzati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare nocive o soltanto fastidiose, devono essere sempre seguite da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

Durante le manipolazioni e le applicazioni di sostanze o liquidi infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.

Art. 29 - Obblighi del titolare

1. Il titolare dell'esercizio deve tenere in custodia ed esibire ad ogni richiesta dell'autorità di vigilanza, la certificazione di idoneità sanitaria del personale di lavoro o di assistenza, comunque adibito all'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1, attestante l'immunità da malattie infettive e diffusive.

2. Il medesimo titolare, se affetto da qualsiasi forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se epidermica, è tenuto ad allontanarsi immediatamente dall'esercizio e farne tempestiva denuncia alle competenti autorità sanitarie. Analoghe misure egli è obbligato ad adottare nei confronti del personale di cui al comma 1.

3. Il titolare è inoltre responsabile dell'inosservanza, anche da parte del personale di cui al comma 1, delle seguenti norme igieniche:
- a) I locali, compresi quelli di servizio, devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) Chi lavora nell'esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia. Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata **con idonei prodotti**;
 - d) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
 - e) La biancheria utilizzata deve essere sempre perfettamente pulita, lavata ad alta temperatura e cambiata di volta in volta per ogni persona;
 - f) I pettini e le spazzole per capelli devono essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni servizio;
 - g) Tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere sempre tenuti in condizioni di perfetta pulizia e, ove la loro natura lo richieda, sanificati secondo la procedura già stabilita con O.S. n. 510 del 17/07/03, in particolare:
 - la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come le forbici ed altri strumenti metallici, deve eseguirsi in apposite apparecchiature a mezzo di calore o con metodi chimici;
 - i rasoi e gli altri strumenti taglienti devono avere lame monouso che devono essere sconfezionate in presenza del cliente prima del taglio e non possono essere riutilizzate. Tutte le lame monouso utilizzate devono essere smaltite secondo la normativa vigente (D. Lgs 22/90 e successive modificazioni) in appositi contenitori rigidi;
 - la biancheria utilizzata deve essere monouso o, in alternativa, appositamente sanificata, singolarmente imbustata, utilizzata una sola volta e depositata dopo l'uso in contenitori appositamente dedicati;
 - i supporti devono essere sterilizzati in apposite apparecchiature a mezzo di calore o mediante disinfettanti chimici;
 - h) Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi o, comunque, sufficientemente protettivi;
 - i) Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia;

- j) Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o presentanti evidenti lesioni cutanee infiammatorie devono essere servite utilizzando tutte le precauzioni del caso (D.I.P. per gli operatori, utilizzo di biancheria esclusivamente monouso), provvedendo alla sanificazione delle attrezzature non monouso utilizzate, secondo le procedure già prima evidenziate;
- k) Per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento al letto degli ammalati di malattie infettive, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura, è necessario il preventivo parere sulla contagiosità o meno della malattia da parte della competente autorità sanitaria.
4. Per occasionali esigenze di profilassi e di igiene, la competente Autorità Sanitaria potrà, comunque, emanare tutte le norme, prescrizioni e/o indicazioni del caso ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per le attrezzature e suppellettili.

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 30 - Fonti normative e modalità di applicazione

1. Le sanzioni contenute nel presente Regolamento sono previste dall'art. 5 della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., dall'art. 12 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., e dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.,.
2. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme è effettuata osservando le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31 - Sanzioni pecuniarie

1. In caso di esercizio dell'attività di acconciatore svolto in assenza della SCIA, e/o in assenza o perdita dei necessari requisiti morali o professionali, è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00.
2. In caso di esercizio dell'attività di estetista svolto in assenza della SCIA, è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 1.032,91.
3. In caso di esercizio dell'attività di estetista svolto in assenza o perdita dei requisiti professionali è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 2.582,28.

4. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti, o da specifiche norme del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

6. Per l'inosservanza al provvedimento di cessazione/sospensione dell'attività emesso ai sensi del presente Regolamento, nel termine di cinque giorni dalla data della sua notifica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 4. e il Dirigente del competente Servizio del Comune dispone la chiusura coattiva dell'esercizio, incaricando la Polizia Locale di porre in essere le necessarie attività.

Art. 32 - Sospensione coattiva dell'attività

1. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste da disposizioni di leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, è disposta, previa contestazione alla parte con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a dieci giorni.

2. Sono considerati casi di particolare gravità ai sensi del comma precedente:

a) l'inosservanza di norme igienico-sanitarie;

b) l'esercizio dell'attività in assenza del Responsabile tecnico;

c) la mancata comunicazione al Comune di ogni variazione, soggettiva e/o oggettiva, relativa all'impresa individuale o societaria titolare dell'esercizio entro trenta giorni dal verificarsi della medesima variazione.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2, se trattasi di prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni tre.

4. È considerata recidiva, il commettere la medesima violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione per la precedente violazione.

a) in caso di prima reiterazione (recidiva) della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni cinque;

b) in caso di seconda reiterazione della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni dieci;

All'accertamento della terza recidiva, il Dirigente del competente Servizio del Comune pronuncia la decadenza dall'esercizio dell'attività, ai sensi del successivo art. 33 comma 1, lett. g).

Art. 33 - Decadenza dall'esercizio dell'attività

1. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui al Regolamento decadono dal diritto all'esercizio dell'attività nelle seguenti ipotesi:

- a) per mancata attivazione dell'esercizio entro **sessanta** giorni dalla data della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art.14;
- b) per sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni;
- c) per cancellazione dell'impresa dall'Ufficio del Registro delle Imprese;
- d) per morte del titolare, salvo quanto previsto dal precedente art. 11;
- e) per il venir meno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi richiesti dalla legge o dal Regolamento per l'esercizio dell'attività;
- f) per la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini del perfezionamento del regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e/o per uso di atti falsi al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e dalle altre norme penali in materia;
- g) per la terza recidiva della violazione di una o più norme del presente Regolamento entro un anno dalla prima violazione.

2. Il Dirigente del competente Servizio del Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la dichiarazione di decadenza, procede alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., assegnando allo stesso un termine di giorni **trenta** per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso tale termine, in caso di mancato accoglimento delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni dell'interessato, il medesimo Dirigente procede alla dichiarazione di decadenza con provvedimento adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge 241/90, che comunica all'interessato mediante raccomandata o messo comunale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Disposizioni transitorie

I soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di cui al Regolamento alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento, devono procedere, entro trecentosessantacinque giorni da tale data, all'adeguamento dei locali, salvo che sussistano impedimenti di carattere tecnico-normativo, delle attrezzature e delle suppellettili, alle norme in esso contenute.

Art. 35 - Rinvio ad altre norme

1. Le disposizioni del Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento di Igiene e Sanità, del Regolamento Edilizio, del Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e del Regolamento di Polizia Urbana.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute negli atti normativi di indirizzo di fonte superiore citati all'art. 2) e nelle altre normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, anche sanitaria.

Art. 36 - Adeguamento automatico

L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento che, ai fini del relativo coordinamento del testo regolamentare, è formalizzato con delibera di presa d'atto della Giunta comunale.

Art. 37 - Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 38 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e qualsiasi altra disposizione in materia di barbieri, parrucchieri e mestieri affini, in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 39 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune.